SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 1961

(111ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti » (1264-B) (D'iniziativa del senatore Piola) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1911, 1913
BRACCESI, *relatore* 1912
CENINI 1913
FORTUNATI 1912, 1913
PIOLA 1912, 1913

« Modifiche in materia di imposta di bollo, di imposta sulla pubblicità, di imposta generale sull'entrata e di tasse automobilistiche » (1623) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 1913, 1915, 1916, 1917
CENINI 1916
FORTUNATI 1915
MARIOTTI 1915, 1917
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 1916, 1917
PIOLA, *relatore* 1913, 1915, 1916, 1917

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mariotti, Minio, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e il Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Piola: « Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti » (1264-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Piola: « Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti », già approvato

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Articolo unico.

La tassa unica annuale per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante a' termini dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, è dovuta esclusivamente per la occupazione del suolo e del sottosuolo di pertinenza del Comune o della Provincia, effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l'occupazione del suolo per un chiosco che insista su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti od apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente articolo 192, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

B R A C C E S I , *relatore*. La Camera dei deputati ha modificato il testo del disegno di legge già approvato da questa Commissione il 30 novembre 1960, concernente l'interpretazione autentica dell'articolo 199 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, concernente la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti. Nel disegno di legge approvato dal Senato veniva precisato che la tassa unica annuale era dovuta ed era applicabile solamente per quanto riguarda le colonnine montanti di distribuzione di carburanti e relativi serbatoi sotterranei.

La Camera dei deputati ha modificato il titolo del disegno di legge ed ha aggiunto alle colonnine montanti dei carburanti e relativi serbatoi sotterranei, anche le colonnine di distribuzione dell'acqua e dell'aria compressa per il gonfiamento dei pneumatici. Inoltre ha stabilito che deve essere compresa nella tassa erariale annua anche l'occupazione di una superficie non superiore a quattro metri quadrati di terreno per costruirvi il casotto del distributore.

Questo è tutto il disegno di legge, che credo possa essere approvato tranquillamente dalla Commissione, anche con le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

F O R T U N A T I . Il problema mi sembra ora diverso: prima si trattava di una interpretazione autentica e adesso invece si parla di modificazioni...

B R A C C E S I , *relatore*... ed infatti è stato cambiato anche il titolo a giustificazione delle modifiche apportate al testo; ciò perchè il Parlamento non può e non intende offendere la magistratura, in quanto è questa che interpreta le leggi.

P I O L A . Come proponente del provvedimento, naturalmente avevo dato, a tutela della finanza comunale, la forma di interpretazione autentica, che, come giustamente osserva il senatore Fortunati, portava la legge ad essere applicata *ex tunc*. La Camera dei deputati ha ritenuto che il dare alla legge carattere interpretativo, che portava la legge stessa ad essere applicata *ex tunc*, non fosse ossequiente verso la magistratura. Noi l'abbiamo fatto altre volte; certamente il Parlamento può fare quanto crede, può stabilire l'interpretazione autentica della legge; penso tuttavia che possiamo accettare di sottrarre ai Comuni pochi metri quadrati (4 metri quadrati per il chiosco del distributore più un metro quadrato per il serbatoio e le pompe dell'aria e dell'acqua) e sotto questo punto di vista ritengo si possa accogliere l'aggiunta fatta dalla Camera dei deputati.

Circa la questione della decorrenza dell'efficacia della norma, mi pare che non debba preoccuparci eccessivamente, perchè trattasi di concessione precaria che fa il Comune. E i Comuni avranno il mezzo di recuperare le tasse precedenti eventualmente rimborsate a del-

le ditte le quali le abbiano richieste. La Commissione penso possa accettare le modifiche della Camera, a parte il fatto che il mio parere abbia un valore molto relativo, poichè, ripeto, sono il proponente del disegno di legge.

F O R T U N A T I . Non possiamo accettare la motivazione della Camera.

P R E S I D E N T E . Nella legge non c'è alcuna motivazione.

P I O L A . Effettivamente il Parlamento è sovrano.

C E N I N I . Desidererei un chiarimento: e qualora la superficie occupata dal chiosco e dalle altre apparecchiature di cui trattasi superasse i 5 metri quadrati?

P I O L A . In questo caso per l'eccedenza sarà pagata la differenza.

F O R T U N A T I . Si paga per tutto; è che si paga in modo diverso.

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti l'articolo unico del quale ho già dato lettura nel testo emendato dalla Camera dei deputati.

(*È approvato*)

Accogliendo la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, il titolo del disegno di legge è così modificato: « Disposizioni concernenti la tassa per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti »

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche in materia di imposta di bollo, di imposta sulla pubblicità, di imposta generale sull'entrata e di tasse automobilistiche » (1623) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Modifiche in materia di imposta di bollo, di imposta sulla pubblicità, di imposta generale sull'entrata e di tasse automobilistiche », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. Onorevoli colleghi, prima di esporre la mia relazione organica, desidero fare alcune dichiarazioni, che sostanzialmente si concretano in una proposta di rinvio e mi rivolgo essenzialmente al Governo. Il disegno di legge, così come era stato presentato dal Governo, è stato radicalmente, in una sua parte, modificato dalla Camera: mentre la Camera ha accettato i primi articoli fino al 7°, i quali modificano l'imposta di bollo, ha cancellato gli articoli successivi, l'8 e il 9, sostituendoli completamente con una tassa diversa in un settore diverso da quello che il Governo aveva proposto. E cioè, mentre il Governo aveva proposto una tassa di bollo sui biglietti d'ingresso di tutti gli spettacoli cinematografici, sportivi, di arte varia, eccetera, eccetera, la Camera non ha accettato questi articoli e li ha sostituiti con una tassa posta unicamente sulle tessere di libero ingresso e sui biglietti gratuiti. Naturalmente ne è derivato che mentre il Governo si riprometteva un gettito, con il suo testo, di otto miliardi e mezzo e più, il gettito scende addirittura alla cifra di poco più di mezzo miliardo, di modo che la Camera si è trovata nella necessità — poichè questa legge serve alla copertura di spese molto importanti — di introdurre dei nuovi tributi che prima non esistevano, oppure di cancellare delle esenzioni che prima erano in atto: e precisamente con l'articolo 10 ha aumentato l'imposta sulla pubblicità per le proiezioni pubblicitarie cinematografiche portandola dall'attuale percentuale del 12 per cento a quella più elevata del 15 per cento; e con l'articolo 11 ha stabilito che l'imposta proporzionale sulla pubblicità per le trasmissioni radiofoniche e televisive sia elevata anch'essa al 15 per cento mentre attualmente è del 4 per cento.

Naturalmente, con l'introduzione di questi aumenti, il gettito viene notevolmente aumentato in confronto a quello previsto dalle norme proposte dal Governo

La Camera ha ancora stabilito un'imposta generale sull'entrata del 5 per cento sulle entrate relative agli spettacoli cinematografici e alle manifestazioni sportive, lasciando da parte i teatri, ossia gli spettacoli di arte varia. Ed ancora: l'ultima disposizione aggiunta dalla Camera ha abrogato l'esenzione dalla tassa di circolazione per le automobili e per i motocicli nei primi sei mesi dall'acquisto ed ha abrogato la riduzione che c'era per tre anni sulla tassa di circolazione degli autocarri. In questa maniera si è ristabilito l'equilibrio della copertura: ossia avendo cancellato gli articoli relativi alla tassa sui biglietti per gli spettacoli sostituendoli con tutte queste altre tasse, si è ristabilito l'equilibrio per la copertura (il cui importo oscillerebbe tra i 16 e i 17 miliardi) che serviva, come ho detto, a coprire le spese di altri provvedimenti.

Ora mi permetto chiedere al Governo questo: mi riferisco all'articolo 8 e all'articolo 9 che stabiliscono questa tassa di bollo sulle tessere e sui biglietti gratuiti: io ho interpellato gli Uffici ministeriali per stabilire quale è il gettito presunto da questi due articoli introdotti dalla Camera e mi è stata data una cifra che non raggiunge i seicento milioni. Credo che i calcoli siano indubbiamente sbagliati, perchè partendo dal presupposto che secondo i bollettini della S.I.A.E. si sono emessi, nel 1960, 850 milioni di biglietti per spettacoli cinematografici, calcolando nel 10 per cento i biglietti gratuiti (e credo di non essere esagerato nel calcolo) su 850 milioni noi avremo che il 10 per cento di 85 milioni moltiplicato per 30 lire darebbe un gettito di 4 miliardi, mentre invece gli Uffici danno una cifra, come ho detto, molto inferiore. Questo calcolo è applicato all'articolo 9, ma *grosso modo* può essere riferito anche all'articolo 8. Penso che sia opportuno che il Governo faccia questi accertamenti, che io ho potuto fare soltanto come può fare un relatore. Ritengo che ne uscirà un gettito presunto molto superiore a quello che mi si dice sia quello su cui fa assegnamento il Governo. Allora si potrà vedere se sia il caso che la Commissione diminuisca l'imposta generale sull'entrata del 5 per cento, che è stata introdotta anch'essa dalla Camera. E questo anche per una ragione organica: alla Camera è ancora in discussione il disegno di legge concernente una riforma dell'imposta generale sull'entrata e non sappiamo se l'aliquota dell'I.G.E. normale verrà stabilita nel 3 o nel 3,30 per cento. Se noi approviamo adesso l'articolo 12, mettendo il 5 per cento, noi facciamo calcolo su di un gettito complessivo che è diverso, a seconda che l'I.G.E. normale venga fissata nella misura del 3 o del 3,30 per cento. Per modo che questa legge mi pare che debba essere rinviata in attesa delle decisioni della Camera dei deputati sull'I.G.E. perchè è necessario il coordinamento.

Farò la proposta, perciò, di attendere anche quanto deciderà la Camera sull'I.G.E., a parte una richiesta di maggiori precisazioni circa il gettito che daranno gli articoli 8 e 9: perchè, se per avventura il gettito degli articoli 8 e 9 dovesse essere infinitamente maggiore di quello che allo stato attuale parrebbe di dover ritenere, l'aumento in questo settore, in cui noi abbiamo fatto recentemente una legge di diminuzione dei diritti erariali, sarebbe ingiustificato, perchè ci sarebbe la copertura in un'altra forma e sui biglietti gratuiti, che tutti, penso, dobbiamo approvare perchè è un settore che va compresso e non dilatato. Un anno e mezzo fa abbiamo approvato una legge la quale ha diminuito i diritti erariali sugli spettacoli, perchè abbiamo ritenuto che l'industria delle sale cinematografiche avesse bisogno di questo aiuto. A distanza di 18 mesi dobbiamo riprendere in esame lo stesso provvedimento per reperire 2-3 miliardi, perchè l'articolo 12 dà circa 2 miliardi, facendo in tal modo una politica che può essere considerata contradditoria.

Non è il Governo che ha fatto questo articolo ma è la Camera che lo ha introdotto, perchè ha dovuto sopperire alla cancellazione degli articoli 8 e 9 del testo governativo. Penso che il provvedimento debba essere meditato, anche in rapporto al gettito di esso e al gettito dell'I.G.E., il cui provvedimento è in discussione dinanzi alla Camera.

La proposta che faccio, e la Commissione può decidere come ritiene più opportuno, ed in seguito a tale decisione preparerò la relazione organica al disegno di legge, è che si rinvii il seguito della discussione del tempo necessario per avere i dati richiesti; a meno

che non si voglia approvare la legge così come è, stralciando l'articolo 12 che riguarda l'I.G.E., e questo articolo introdurlo organicamente nella legge che è alla Camera e riprenderlo in esame a suo tempo. Se il Governo pensa di fare così, incominciamo a discutere il disegno di legge, rimandando l'articolo 12 come emendamento al provvedimento attualmente all'esame della Camera. Il disegno di legge potrebbe essere approvato in tutti gli altri articoli.

Ho esposto questi quesiti al Governo e mi sembra che essi siano obiettivi. Adesso non ho che da attendere le decisioni e del Governo e della Commissione.

F O R T U N A T I . Alle ragioni esposte dal senatore Piola io credo di dover fare anzitutto un'osservazione di carattere generale. Quando si tratta di disegni di legge che prevedono modifiche di una certa entità del sistema tributario, sarebbe buona norma che la discussione non avvenisse in Commissione in sede deliberante, bensì in Assemblea. In secondo luogo mi pare che la dizione dell'articolo 8, così come è stato stilato, sia sbagliata. Cosa vuol dire « tessere di servizio »? Tessere di servizio non ce ne sono; si sa che in una sala cinematografica non possono entrare più di due o tre carabinieri, o guardie di finanza, per ogni spettacolo, i quali esibiscono un loro documento, non un documento rilasciato dagli esercenti di pubblici spettacoli.

P R E S I D E N T E . Questo è un argomento che è stato già discusso a lungo.

P I O L A , *relatore*. E il problema era già stato superato. C'è stato anche un'ordine del giorno al riguardo

M A R I O T T I . Concordo pienamente con la considerazione di ordine generale fatta dal senatore Fortunati. I disegni di legge che, per esempio, non determinano aumenti piuttosto cospicui ai fini del pagamento degli oneri tributari, possono anche essere decisi in sede deliberante dalla 5ª Commissione; ma disegni di legge di più vasta portata — come quello che stiamo discutendo — sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, bisogna che siano rimessi all'Assemblea, in modo che questa possa esprimersi in merito. Per esempio, io constato, per quanto riguarda l'articolo 3, che il limite massimo dell'imposta di bollo per le ricevute, quietanze, fatture, eccetera, è stato stabilito nella misura di lire 10.000 mentre fino ad oggi era di lire 2.000.

P I O L A , *relatore*. Non ho ancora riferito.

M A R I O T T I . Portare questo limite a lire 10.000 con tutti i milioni di atti che sono soggetti alla tassa di bollo mi pare una cosa estremamente grave. Poi c'è una duplicazione di imposta per quanto riguarda i contratti d'affitto, per cui si paga l'imposta di registro e quella di bollo. Circa l'imposta I.G.E. dovuta sulle entrate relative a pubblici spettacoli per biglietti di importo superiore a lire 100, osservo che in sostanza essa viene a gravare su tutti gli spettacoli perchè non c'è nessun biglietto il cui importo non sia oggi superiore alle 100 lire.

P I O L A , *relatore*. Si tratta però del prezzo netto, cioè detratto il 62 per cento dall'importo complessivo.

M A R I O T T I . Insomma anche due o trecento lire, in qualsiasi campo sportivo, si pagano Comunque, in considerazione anche delle osservazioni di carattere generale fatte dal senatore Fortunati, noi siamo d'accordo per un rinvio, perchè la portata del disegno di legge è tale che deve comportare un esame più approfondito dei vari articoli.

P I O L A , *relatore*. Tengo a dichiarare che non ho chiesto l'approvazione del disegno di legge; ho chiesto che il Governo approfondisca il presunto gettito in base agli articoli 8 e 9; chè se risultasse che questo gettito è molto superiore a quello che è stato riferito essere oggi presunto, verrebbe ad avere un'incidenza sulla permanenza dell'articolo 12. Ho fatto poi un'altra proposta, che è quella di stralciare l'articolo 12 per ragioni di organicità. Ma sono semplicemente proposte; il Governo darà i chiarimenti richiesti e in base a quella risposta io farò la relazione, oppu

re la interromperò. Non è una proposta di rinvio per la gravità della legge, è una richiesta di chiarimenti.

C E N I N I . Io non sarei contrario ad attendere la risposta del Governo, se il relatore ritiene che sia necessario avere altre informazioni. Vorrei però sapere se c'è urgenza di approvare questo disegno di legge, anche in relazione alla copertura finanziaria: anche perchè il fermare questo provvedimento potrebbe compromettere la discussione di altri provvedimenti che attendono la relativa approvazione.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Qui ci sono due questioni, una delle quali di carattere generale, sollevata dal senatore Fortunati, sull'opportunità che simili disegni di legge non vengano discussi in Commissione, ma in Aula, se ho ben compreso Il Governo non ha alcuna difficoltà a che avvenga questo trasferimento, facendo peraltro cortesemente presente che, anche in rapporto a quanto accennato un momento fa dal senatore Cenini, questi provvedimenti, essendo di copertura, hanno un'esigenza di *iter* piuttosto rapido e comunque non certo tale da consentire troppo lunghi rinvii, per esigenze parlamentari, qualora dovessero andare in Aula Comunque credo che, a parte questa questione di procedura, non sia stato sollevato un problema di carattere tassativo. Se fosse sollevato sarebbe risolto, e il Presidente è più qualificato di me a dargli soluzione.

Rimangono i problemi non vorrei dire « di sostanza », ma comunque interlocutori, che ha posto il senatore Piola. Uno è quello relativo al gettito in ordine a quanto stabiliscono gli articoli 8 e 9, ma specificamente l'articolo 9, circa l'ammontare ritraibile dall'imposta di bollo di 30 lire sui biglietti gratuiti. Io non posso dare immediatamente una risposta perchè non mi ero fermato su questa specifica questione, che non è trattata negli atti che sono in mio possesso, ma sono convinto di potere dar presto una risposta, la quale però non credo si dovrebbe allontanare molto da quanto hanno affermato gli uffici, i quali forse hanno adoperato criteri di carattere estremamente prudenziale.

C'è poi l'altro problema dello stralcio dell'articolo 12 affinchè venga immesso nel provvedimento generale concernente l'imposta sull'entrata. Ma ai fini di quelle esigenze di carattere pratico che sono state riscontrate per l'ottenimento della maggiore entrata necessaria per le previste coperture finanziarie, il Governo ritiene che l'articolo dovrebbe essere mantenuto.

Adesso io non posso assumere una responsabilità politica sulla questione; d'altra parte, per rispondere alla prima domanda dovrei chiedere alla cortesia del senatore Piola e della Commissione di rinviare la discussione quanto meno a domani mattina In tal caso potrebbe eventualmente intervenire anche il Ministro e rispondere personalmente

Oppure, potrei impegnarmi a far pervenire alla Commissione la risposta oggi pomeriggio.

P I O L A , *relatore.* Comunque, se rendesse di più, l'aliquota del 5 per cento potrebbe essere ridotta al 4.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ad ogni modo sarebbe opportuno non mettere da parte le richieste dei senatori Fortunati e Mariotti. Vorrei anche pregare di procedere, possibilmente, avanti, per evitare che al Governo vengano a mancare queste disponibilità di fondi, comunque tenendo conto delle richieste anzidette perchè hanno un certo fondamento.

P I O L A , *relatore.* Sarebbe bene sapere a che cosa sono destinati questi 15-17 miliardi; io avevo fatto richiesta al Ministero del tesoro di darmi l'elenco di tutte le coperture.

P R E S I D E N T E Mi pare che ci sia la possibilità di formarci un'opinione abbastanza tranquillizzante su quello che c'è da fare. Io personalmente riterrei che non sia il caso di stralciare l'articolo 12 per inserirlo nella discussione che alla Camera si farà sull'imposta sull'entrata, perchè non sappiamo, prima di tutto, quando questa avverrà; e in secondo luogo, relativamente alla proposta

dell'aumento al 5 per cento dell'aliquota I.G.E. Sulle entrate relative agli spettacoli cinematografici ed alle manifestazioni sportive, è da tener presente quanto osservato dal senatore Mariotti, non esserci spettacolo cinematografico o sportivo per cui si paghi un importo inferiore a lire 100.

P I O L A , *relatore* Ve ne sono parecchi, invece: tutte le sale parrocchiali ed altre. Perchè le 100 lire di cui all'articolo 12, sono cento lire nette, ossia depurate delle tasse. Quindi il numero dei biglietti di importo inferiore a 100 lire è rilevantissimo e si riferisce a un largo settore di spettacoli. Le 150 lire, le 180 lire del biglietto finiscono per diventare 100 lire, tolte tutte le tasse che su alcuni biglietti gravano fino al 66-67 per cento.

P R E S I D E N T E . Per conto mio, ritengo che non dovrebbe esserci alcuna esenzione. Si tratta di gente che va a divertirsi e può pagare cinque lire di più. Io però non riterrei opportuno agganciare questo articolo al citato provvedimento in discussione alla Camera, perchè ci saranno chissà quante discussioni sulle esenzioni e ne aggiungeremmo una noi che servirebbe di riferimento per chiederne altre.

Debbo aggiungere che se stasera il Sottosegretario ci può far avere i dati necessari, domani mattina potremmo decidere subito in sede di Commissione, se i colleghi di sinistra saranno soddisfatti delle notizie che saranno riferite.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il senatore Mariotti deve comunque darci una risposta.

M A R I O T T I . Quando ne discuteremo domattina, vedremo.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari